

Rappresentanza Permanente d'Italia presso

l'Unione Europea

Codice Mittente: 701.01.01

Bruxelles,	24/04/2017-	
Prot n.	3642	
	(data e numero di protocollo)	

	l G	1001 - 4	1	1	
Posizione :					

Oggetto: Notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della CGUE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – Quarto semestre successivo alla sentenza

Riferimenti:

TELESPRESSO indirizzato a:

(inviato esclusivamente via e-mail)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche Europee Capo dipartimento (d.agosti@governo.it)

Coordinatore Struttura di Missione per le Procedure di

Infrazione (m.condinanzi@governo.it)

Struttura di missione per le Procedure di infrazione –

(struttura@politicheeuropee.it)

Ministero dell'Ambiente

Ufficio Legislativo – Gabinetto
(ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it)
Segretariato Generale – Servizio IV
(SG-IV@minambiente.it)
Ufficio del Consigliere Diplomatico

(ucd@minambiente.it)

e, p.c.:

Ministero degli Affari Esteri

Gabinetto del Ministro (gabinetto@esteri.it)

DGUE Ufficio IV (dgue4@esteri.it)

Servizio per gli Affari Giuridici (agente.cgue@cert.esteri.it)

Roma

Con riferimento al caso citato in oggetto, si trasmette la notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – per il quarto semestre successivo alla sentenza (doc. SG-Greffe(2017) D/6030 del 18.04.2017).

L'allegata lettera ARES(2017)1951495 del Direttore Generale per l'Ambiente, gli Affari Marittimi e la Pesca della Commissione europea, Daniel Calleja Crespo, del 12

aprile 2017, fornisce un riscontro alle comunicazioni, inviate dalle Autorità italiane tra il 30 novembre 2016 ed il 24 marzo 2017, in esecuzione della sentenza del 2.12.2014 in oggetto.

La Commissione, come illustrato nell'allegato 1 della lettera, è giunta alla conclusione che 31 delle 42 discariche per le quali le Autorità italiane hanno chiesto lo stralcio sono state effettivamente messe in regola e che, quindi, il totale della penalità dovuta per il quarto semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016) ammonta a EUR 21 400 000, somma che si richiede di versare entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera. Si ricorda che il mancato rispetto del termine di 45 giorni porterà all'applicazione degli interessi di mora del caso oltre che alla possibile apertura di una procedura di compensazione.

Sembra opportuno sottolineare come la Commissione inviti le Autorità italiane ad inviare, per i semestri futuri, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono inoltre di ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi e, in quest'ultimo caso, le misure adottate per evitare il degrado derivante dalla presenza di rifiuti nel sito.

Si ricorda infine che tali informazioni dovranno essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre.

Dott. Enzo Marongiu
Coordinatore Procedure di Infrazione,
Concorrenza e Aiuti di Stato

M.

Allegati:

¹⁾ Notifica di ingiunzione di pagamento -SG-Greffe(2017) D/6030 del 18.04.2017.

²⁾ Lettera ARES(2017)1951495 del 12.04.2017.



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE



Bruxelles, 18.04.2017 SG-Greffe(2017) D/ 6030

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Ogetto:

Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Quarto semestre successivo alla sentenza

Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All.: Ares(2017)1951495 - 12/04/2017



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

> Bruxelles, ENV.E2/CA/sf/Ares(2017)

Oggetto:

Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Quarto semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo l, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio MASSARI Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea Rue du Marteau, 9 B - 1040 BRUXELLES La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 15 settembre 2016¹ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/12/2015 al 2/6/2016) era pari a EUR 27 800 000, dovuti per le 133 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 30 novembre 2016, il 2 dicembre 2016, il 9 dicembre 2016, il 16 marzo 2017, il 23 marzo 2017 e il 24 marzo 2017, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 42 delle suddette 133 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 31 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016) ammonta a EUR 21 400 000. L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. 23200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro (Tesoreria dello Stato) la somma totale di ventuno milioni quattrocentomila euro (**EUR 21 400 000**) a titolo di penalità corrispondente al quarto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

- 1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora di cui sopra, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012.

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Inoltre, al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i

¹ SG-Greffe (2016)D/13662.

semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente. Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1. Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Daniel Calleja

Allegati:

- 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30 novembre 2016, il 2 dicembre 2016, il 9 dicembre 2016, il 16 marzo 2017, il 23 marzo 2017 e il 24 marzo 2017, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica Italiana per il quarto semestre (3/6/2016-2/12/2016) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.
- 2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 Situazione allo scadere del quarto semestre successivo alla sentenza (3/6/2016-2/12/2016).

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30/11/2016, 2/12/2016, 9/12/2016, 16/3/2017, 23/3/2017 e 24/3/2017 e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre (3/6/2016-2/12/2016) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006¹) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006³), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre (dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10101 del 30/11/2016;
- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10184 del 2/12/2016;
- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10340 del 9/12/2016.
- chiarimenti inviati su richiesta di questi servizi tramite e-mail del 17/3/2017, 23/3/2017 e 24/3/2017, in merito alle discariche **Pera Papere Le Pretare** (Città di Castel di Sangro); **Malderiti** (Città di Reggio Calabria); **Riaci** (Comune di Ricadi); **Foiano in Val Fortore-Pisciariello** (Comune di Foiano); **Scarrupi** (Comune di Melizzano); **Palmentata** (Comune di Sant'Agata dei Goti); **Sassinora** (Comune di Morcone); **Valle Ramona Rave di Sacco** (Comune di Campoli Appennino); **Pilozze** (Comune di Aquino) e **Carrà** (Comune di Acquaro).

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono:

 informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 42 discariche, sulle 133 che rimangono non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate, nonché i successivi chiarimenti richiesti dalla Commissione menzionati in precedenza.

2. <u>Le 42 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate</u>

Per quanto concerne le 42 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate, e per quanto riguarda i relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

Per quanto riguarda la discarica Pera Papera/Le Pretare-Castel di Sangro (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/233 del 12/10/2016, nota della Regione Abruzzo n.063723 del 10 marzo 2017 e Relazione della Città di Castel di Sangro n. 3518 del 10 marzo 2017) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di una caratterizzazione e di un'analisi di rischio sito-specifica – hanno concluso che la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla

normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). In risposta a una richiesta di chiarimenti, le Autorità italiane hanno confermato che nel sito non sono presenti rifiuti⁴. Tuttavia, in tale complemento d'informazione viene menzionato il fatto che sarebbe consigliabile attuare una "messa in sicurezza" con copertura e sistema di collettamento delle acque piovane. Questo indica che la presenza dei rifiuti o il rischio di contaminazione da parte dei rifiuti non è escluso anche se essi non sono presenti in superficie. A tale proposito, questi servizi ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempiere alla richiesta, chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti dal sito o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare informazioni sulle misure di contenimento/isolamento dei rifiuti.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito

2. Per quanto riguarda la discarica di località "Vallone San Giorgio"—Ortona dei Marsi (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/230 dell'11/10/2016) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di un piano di caratterizzazione hanno effettuato una serie di analisi delle matrici ambientali che hanno dimostrato che la contaminazione rilevata nel sito non supera i livelli consentiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). Tuttavia, poiché la nota prot. n. 7769 del 4/10/2016 dell'Arta Abruzzo, riportata all'Allegato 3, contiene una serie di raccomandazioni volte ad evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo della discarica, con conseguente deflusso di acque, anche in relazione alle caratteristiche geologiche del suolo su cui si appoggia la discarica che viene definito "di notevole permeabilità", la Commissione ritiene che per poter escludere ogni futura contaminazione sarebbe opportuno che tali raccomandazioni fossero attuate.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

3. Per quanto riguarda la discarica di San Biagio-Fraine (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/269 del 18/11/2016) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di una caratterizzazione, hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori si sono conclusi il 28/9/2016. La contaminazione rilevata nel sito non supera i livelli consentiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). Le analisi effettuate dall'Arta Abruzzo hanno dimostrato che taluni analiti risultati presenti in concentrazioni superiori alle CSC (manganese, solfati e nitriti) non sono ascrivibili alla presenza della discarica, ma alle caratteristiche geochimiche del sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

⁴ Nota della Città di Castel di Sangro del 13/372017, prot. 2017/0003518.

4. Per quanto riguarda la discarica di Vischiara-Castiglion Messer Marino (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determinazione DPC 026/277 del 28/11/2016) dimostra che le Autorità italiane hanno approvato un piano di caratterizzazione ed effettuato un'analisi di rischio sito specifica, a cui è seguita la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. Le Autorità italiane hanno concluso che, poiché la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana, gli obiettivi della bonifica potevano considerarsi raggiunti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la <u>discarica di Malderiti-Reggio Calabria (Calabria)</u>, la documentazione d'appoggio (Autocertificazione del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria in nota protocollare n. 127250 del 17/8/2016 e nota della Città di Reggio Calabria n. 38606 del 10/3/2017) dimostra che sono state effettuate "tutte le indagini preliminari necessarie per attestare il mancato superamento delle CSC per le liste di analiti da ricercare" e che è esclusa la necessità "di interventi di emergenza e/o riparatori, atteso che, sulla scorta delle indagini svolte, la situazione esistente non comporta rischi per la salute umana o per le altre componenti ambientali (...) dei siti interessati". In risposta ad una richiesta di chiarimenti riguardante la presenza di rifiuti nel sito⁵, le Autorità italiane hanno dichiarato che in tale sito non sono mai stati depositati rifiuti, ma solo terre da scavo e laterizi. In tale situazione è stato considerato superfluo procedere all'esecuzione di interventi di emergenza e di ripristino ambientale. Tuttavia, occorre rilevare che il materiale presente nel sito (plastiche, legno e residui di costruzioni) costituisce rifiuto e dovrebbe essere trattato come tale.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito

6. Per quanto riguarda la discarica di Carrà-Acquaro (Calabria), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Acquaro UTC n. 103 del 9/11/2016 e nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 7653 del 23/03/2017) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di una caratterizzazione e di un'analisi di rischio sito specifica – hanno accertato che la contaminazione è di sotto dei limiti stabiliti dalla legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). In risposta ad una richiesta di chiarimenti riguardante la presenza di rifiuti nel sito⁶, le Autorità italiane hanno dichiarato che il sito era una discarica autorizzata, chiusa con un capping e con uno strato di terreno argilloso. In base a tale complemento di informazione, i rifiuti che sono stati sversati sul sito in un momento successivo sono stati provvisoriamente messi in sicurezza ed è prevista la loro rimozione. Tuttavia, non viene non viene fornita alcuna indicazione quanto al momento temporale in cui tali rifiuti saranno rimossi.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

⁶ Nota della Città di Acquaro n. 961 dell'8.3.2017.

⁵ Nota della Città di Reggio Calabria prot. n.38606 del 10,3,2017.

7. Per quanto riguarda la discarica di Riaci-Ricadi (Calabria), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Ricadi n. 101 del 23/11/2016 e nota del Comune di Ricadi n. 2761 dell'8/3/2017) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una caratterizzazione e un'analisi di rischio sito-specifica da cui risulta che la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006). In risposta ad una richiesta di chiarimenti riguardante la presenza di rifiuti nel sito⁷ le Autorità italiane hanno dichiarato che i rifiuti sono stati isolati e non costituiscono una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

8. Per quanto riguarda <u>la discarica di Cupone-Gioi (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Gioi n. 13 del 16/3/2016) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una caratterizzazione e un'analisi di rischio sitospecifica a cui è seguita la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. La contaminazione rilevata nel sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

9. Per quanto riguarda la discarica di Sassinora-Morcone (Campania), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Morcone n.100 del 30/6/2016 e nota del Comune di Morcone n. 3050 dell'8/3/2017) dimostra che, dopo aver effettuato la caratterizzazione e la successiva analisi di rischio sito specifica, sono stati attuati i campionamenti ambientali previsti dal piano operativo di caratterizzazione e le analisi di laboratorio sui campioni prelevati nel sito. I risultati delle analisi attestano che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006) e che il singolo superamento del parametro manganese è connesso alle caratteristiche geo-litologiche del suolo. In risposta ad una richiesta di chiarimenti riguardante la presenza di rifiuti nel sito⁸, le Autorità italiane hanno risposto che la recinzione dell'area era stata riparata e che i rifiuti ingombranti erano stati inviati a smaltimento nella piazzola del Comune a ciò adibita. Non viene fornita alcuna informazione circa la presenza, peraltro probabile, nel sito di rifiuti diversi da quelli ingombranti. A tale proposito, questi servizi ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempiere alla richiesta, chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti dal sito o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare informazioni sulle misure di contenimento/isolamento dei rifiuti.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

⁷ Nota della Città di Ricadi dell'8.3.2017.

⁸ Nota della Città di Morcone dell'8.3.2017.

La penalità è dunque dovuta per questo sito

10. Per quanto riguarda la discarica di <u>Diestro-Stio (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Stio n. 125 dell'8/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee. Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 20/9/2016. I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che i parametri sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana e che quindi la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

11. Per quanto riguarda la discarica di <u>San Giovanni-Caggiano (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Caggiano n. 137 del 14/9/2016) attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee. Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 18/12/2015. I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che i parametri sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana e che quindi la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

12. Per quanto riguarda la discarica di Cariti-Baronissi (Campania), la documentazione d'appoggio (determinazione del Settore Patrimonio Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Baronissi n. 435 del 29/9/2016) attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo per l'analita berillio. Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 14/12/2015. I campionamenti eseguiti mostrano che i dati relativi alle concentrazioni di berillio sono scesi entro i limiti fissati dalla normativa italiana, sia per quanto riguarda lo strato superficiale del suolo sia per quanto riguarda lo strato profondo del medesimo.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non dunque dovuta alcuna penalità.

13. Per quanto riguarda la discarica di Canali-San Pietro al Tanagro (Campania) la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di San Pietro al Tanagro n. 74 del 4/11/2016) attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee. Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 19/11/2015. Dai dati raccolti attraverso piano di monitoraggio delle matrici ambientali coinvolte risulta che i parametri rientrano nei limiti fissati dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non dunque dovuta alcuna penalità.

14. Per quanto riguarda la discarica di <u>Sarno-Cappella di Siano (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Sarno n. 152 del 6/10/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo per alcuni dei parametri rilevati (berillio, piombo, rame, zinco, idrocarburi pesanti). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 1/6/2016. I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che, a seguito degli interventi di bonifica e di rimozione dello strato superficiale del terreno, tutti i parametri sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana, ad eccezione del berillio che però, date le caratteristiche litologiche del sito, è stato considerato valore di fondo naturale, non discendente da forme di contaminazione di origine antropica.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

15. Per quanto riguarda la discarica di <u>San Mauro-Sferracavallo (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di San Mauro La Bruca n. 137 del 14/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (alluminio, antimonio, arsenico, berillio, cobalto, cromototale, ferro, manganese, nichel, piombo, rame, zinco). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 9/8/2016. I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che la discarica può considerarsi bonificata, dal momento che tutti i parametri sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

16. Per quanto riguarda la discarica di Rotondi-Cavone Santo Stefano (Campania), la documentazione d'appoggio (Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28/10/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito non hanno evidenziato alcun superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006, né per quanto riguarda la matrice suolo né per quanto attiene alla matrice acqua. Pertanto, a giudizio delle Autorità italiane, la discarica in esame non appare quindi costituire un pericolo per l'ambiente e per la salute umana. Con kla medesima deliberazione è stato disposto un ulteriore monitoraggio nell'ambito della gestione post-operativa della discarica. Tuttavia, non viene fornita alcuna informazione circa la presenza di rifiuti nel sito. A tale proposito, questi servizi ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempiere alla richiesta, chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti dal sito o di lasciarli sul quest'ultimo caso, posto e, in di inviare informazioni sulle misure contenimento/isolamento dei rifiuti.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

17. Per quanto riguarda la discarica di <u>Centola-Canneto (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Centola n. 216 del 14/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (Manganese, Cromo VI, Piombo, Alluminio, Nitriti e Solfati). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 18/3/2016. Il monitoraggio ambientale effettuato ha rivelato l'assenza di falda idrica a valle della discarica. A seguito degli interventi di messa in sicurezza permanente effettuati, la discarica non risulta essere un pericolo per l'ambiente e la salute umana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

18. Per quanto riguarda la discarica di Airola-Monticello (Campania), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Airola n. 36 del 5/7/2016 e determinazione del Comune di Airola n. 51 del 14/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (manganese, ferro, cloruro di vinile, cloro propano e arsenico). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 18/12/2016. I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che la discarica poteva considerarsi bonificata, dal momento che tutti i parametri erano scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

19. Per quanto riguarda la discarica di <u>Baselice-Serra (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Baselice n. 55 del 30/6/2016 e relazione ARPAC del 5 luglio 2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (nichel, manganese, solfati, ferro, nitriti, piombo e cloroformio). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 2/10/2015. I risultati del monitoraggio ambientale hanno attestato che tutti i parametri sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

20. Per quanto riguarda la discarica di Bellosguardo-Macchie Cucco (Campania), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Bellosguardo n. 90 del 27/7/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (piombo, idrocarburi pesanti, manganese, alluminio). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 29/12/2016. I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che la discarica poteva considerarsi bonificata, dal momento che tutti i parametri sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità

21. Per quanto riguarda la discarica di Sacco-Schiavi (Campania), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Sacco n. 70 del 24/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (1-2 dibromoetano) e della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (cromo totale, nichel e triclorometano). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 5/10/2016. I risultati del monitoraggio ambientale hanno attestato che tutti i parametri sono rientrati nei limiti previsti dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

22. Per quanto riguarda la discarica di Foiano di Val Fortore-Pisciariello (Campania), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Foiano di Val Fortore n. 370 del 24/10/2016 e Relazione finale del Comune di Foiano Val Fortore dell'ottobre 2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (sodio, cloruri, azoto ammoniacale, solfati, manganese e nichel). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 29/4/2016. Le Autorità italiane hanno certificato che gli interventi realizzati hanno contribuito al risanamento ambientale dell'area, peraltro non ancora ultimato, garantendo che il sito non costituisce un pericolo per l'ambiente e per la salute umana. In seguito ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi, le Autorità italiane hanno descritto in dettaglio gli interventi realizzati nell'area che appaiono idonei a garantire il risanamento ambientale della medesima.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

23. Per quanto riguarda la <u>discarica di Monteverde-Aia Forcella (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Monteverde n. 140 del 28/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (PCB) e della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (manganese, ferro). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono terminati in data 5/4/2016. I risultati del monitoraggio ambientale hanno attestato che tutti i parametri sono rientrati nei limiti previsti dalla normativa italiana, compreso quello relativo alla contaminazione da PCB nella matrice suolo.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

24. Per quanto riguarda la discarica di Magliano Vetere-Lavanghe (Campania), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Magliano Vetere n. 99 del 29/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (cadmio, cromo totale, nichel e piombo). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 28/11/2016. I risultati del monitoraggio ambientale hanno attestato che tutti i parametri che in sede di caratterizzazione risultavano troppo elevati sono rientrati nei limiti previsti dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

25. Per quanto riguarda la discarica di Sant'Agata de' Goti-Palmentata (Campania), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Sant'Agata de' Goti n. 299 del 28/11/2016 e relazione del 7 marzo 2017 corredata da analisi), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (berillio e toluene) e della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (ferro, manganese, alluminio, floruri e nitriti). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito. Gli interventi necessari alla messa in sicurezza dei rifiuti, cioè gli interventi volti all'isolamento del corpo rifiuti e alla sua impermeabilizzazione, sono terminati, come pure le opere accessorie per il completamento dell'intervento complessivo, quali la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche superficiali, dei pozzi drenanti e dei pozzi per la captazione del biogas. Il monitoraggio delle acque sotterranee rileva che persiste il superamento dei valori limiti di fluoruri e di manganese. Tuttavia, poiché il piano di monitoraggio di durata 16-17 anni è ancora in fase iniziale e i valori sono comunque in diminuzione, le Autorità italiane assicurano che l'isolamento della fonte inquinante e il piano di monitoraggio garantiscono che la discarica non costituisca più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

26. Per quanto riguarda la discarica di Giffoni Valle Piana-Sardone-La Marca (Campania), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Giffoni Valle Piana n. 155 del 29/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (cromo, piombo) e della matrice acque sotterranee (solfati, nichel, ferro). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 15/01/2016. I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che la discarica può considerarsi bonificata, dal momento che tutti i parametri sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

27. Per quanto riguarda la discarica di <u>Pietralcina-San Giuseppe (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Pietralcina n. 318 del 28/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (berillio, nichel) e della matrice acque sotterranee

per alcuni dei parametri rilevati (manganese, solfati, piombo, ferro). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 19/5/2016. Il piano di monitoraggio disposto sul sito ha rivelato la sussistenza di una contaminazione residua da manganese nella matrice acqua, limitata però a un solo prelievo e ancora da confermarsi da parte dell'ARPA. Nella documentazione fornita, viene indicato che nel caso in cui tale superamento venisse confermato, sono previste azioni di salvaguardia, peraltro non meglio specificate. Tuttavia, poiché tale superamento riguarda eventualmente uno solo dei parametri monitorati e sono state previste misure di salvaguardia, questi servizi ritengono che la discarica non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

28. Per quanto riguarda la discarica di Casamicciola Terme-Cava Baino (Campania), la documentazione d'appoggio (determinazione del responsabile lavori pubblici del Comune di Casamicciola n. 564 del 1/12/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato nella falda acquifera sottostante la discarica il superamento per l'arsenico delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee. Tuttavia, i valori risultati in eccedenza rispetto ai parametri normativi "sono compatibili con la natura chimica delle acque sotterranee idrotermali", cioè costituiscono valori di fondo naturali, "tipici di acque di falda circolanti in terreni di origine vulcanica". La contaminazione delle matrici acque suolo non è dunque di origine antropica. Nonostante la contaminazione delle acque di falda e del suolo non sia di origine antropica, tuttavia non viene fornita alcuna informazione in merito alla presenza di rifiuti nel sito.

A tale proposito, questi servizi ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempiere alla richiesta, chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti dal sito o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare informazioni sulle misure di contenimento/isolamento dei rifiuti.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

29. Per quanto riguarda <u>la discarica di Melizzano-Scarrupi (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Melizzano n. 750 del 29/11/2016, nota del Comune di Melizzano n. 1774 del 10/3/2017 e nota del Comune di Melizzano n. 2006 del 21/3/2006), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (manganese, benzoapirene, benzobfluorantene, IPTA totali, tetracloroetilene, piombo). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono terminati in data 19/1/2016. Dai documenti giustificativi risulta che la discarica non

costituisce un pericolo per l'ambiente e per la salute umana, come confermato dal fatto che gli interventi di messa in sicurezza permanente sono descritti in dettaglio e appaiono piuttosto estesi- comprendendo la realizzazione di un capping, di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di un sistema di drenaggio del percolato - e che le risultanze del monitoraggio ambientale finora attuato sono positive. Infatti, i campionamenti eseguiti hanno rilevato una netta diminuzione di tutti i parametri e anche il piombo e il tetracloroetilene che inizialmente eccedevano ancora i limiti previsti dalla normativa italiana, sono rientrati nei valori limite.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

30. Per quanto riguarda <u>la discarica di Sassinoro-Valle (Campania)</u>, la documentazione d'appoggio (Determinazione del responsabile del servizio tecnico n.222 del 1/12/2016), attesta che le Autorità italiane hanno effettuato una caratterizzazione e un'analisi di rischio sito-specifica, a cui è seguita la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. La contaminazione rilevata nel sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

31. Per quanto riguarda la discarica di Vignanello-Punta delle Monache (Lazio), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Vignanello n. 155 del 6/10/2016) attesta che sul sito è stata effettuata la caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica. Da tale analisi è emerso che il sito non è contaminato, in quanto non è stato registrato il superamento dei valori previsti dalla normativa italiana per considerare contaminato un sito. Le Autorità italiane riportano che la discarica sarebbe stata messa in sicurezza attraverso una serie di attività, quali recinzione, installazioni di cancelli e di cartelli. Tuttavia, non vengono fornite indicazioni in merito ad interventi sostanziali, che effettivamente garantiscano che la presenza dei rifiuti non sia causa di degrado dell'area (ad es. l'isolamento, l'impermeabilizzazione e la copertura del corpo rifiuti). Infatti, anche non vi è obbligo di rimozione dei rifiuti, tuttavia si deve assicurare che la presenza dei rifiuti non metta in pericolo la salute umana e l'ambiente.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

32. Per quanto riguarda la discarica di Riano-Piana Perina (Lazio), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Riano n. 703/LL.PP. del 18/11/2016), attesta che sul sito sono stati effettuati "lavori preliminari di messa in sicurezza", consistenti in un livellamento del terreno, nella posa in opera di uno strato di argilla per favorire l'evacuazione delle acque meteoriche e nella chiusura del sito con apposita recinzione. E' stato poi predisposto il piano preliminare di indagini ambientali che prevede campionamenti, controlli piezometrici e analisi di laboratorio. Tuttavia, la documentazione inviata si limita a certificare che il sito è stato oggetto di talune misure di

messa in sicurezza volte a limitare l'infiltrazione di acque meteoriche, ma non certifica che il medesimo sia stato messo definitivamente in sicurezza e che pertanto non costituisca più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. A tale proposito, non risultano essere state ancora realizzate le indagini che, oltre ad accertare la contaminazione del sito, servono ad orientare i successivi interventi di bonifica.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

33. Per quanto riguarda <u>la discarica di Scorrano-Masseria Calò (Puglia)</u>, la documentazione d'appoggio (certificazione del Servizio Tecnico del Comune di Scorrano n. 8219 del 14/11/2016) certifica che i rifiuti sono stati rimossi e inviati per smaltimento in una discarica autorizzata. In seguito, è stata effettuata la caratterizzazione del sito ai fini dell'accertamento della qualità dell'ambiente. L'analisi dei campioni di terreno e di acqua prelevati dimostra che i parametri analizzati sono conformi ai limiti fissati dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

34. Per quanto riguarda <u>la discarica di Supersano-Masseria Macrì</u> (Puglia), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Scorrano n. 574 del 16//11/2016) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una caratterizzazione e un'analisi di rischio sito-specifica, a cui è seguita la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. I lavori di messa in sicurezza permanente del sito sono terminati il 3 novembre 2016. Dai dati raccolti attraverso il piano di monitoraggio disposto sulle matrici ambientali coinvolte risulta che i parametri rientrano nei limiti fissati dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

35. Per quanto riguarda la discarica di Altamura-Sgarrone (Puglia), le Autorità italiane avevano inizialmente sostenuto che tale sito era stato incluso per errore nell'elenco delle discariche da mettere in regola che le Autorità italiane avevano inviato alla Commissione nell'ambito della procedura d'infrazione. La Commissione concludeva che non era stata fornita una prova convincente del presunto errore di censimento, in particolare perché, nei documenti presentati dal Governo italiano nel giugno 2015, non si spiegava per quale ragione le Autorità italiane avessero dichiarato per anni l'esecuzione di lavori di bonifica per una discarica mai esistita⁹. I servizi della Commissione rilevavano che il passaggio della lettera del Corpo forestale dello Stato del 5/12/2012, citata dalle Autorità italiane per

⁹ Nella lettera SG-Greffe(2015)D/7992 del 13/7/2015 la Commissione rilevava in particolare che, ancora nell'elenco allegato al controricorso italiano del luglio 2013 nella causa C-196/13, in relazione al sito Matera-Altamura/Sgarrone si leggeva: "procedimento di bonifica avviato".

dimostrare il presunto errore di censimento ¹⁰, dimostrava non già che vi fosse stato un errore di censimento (vale a dire, che nel sito identificato in base alle coordinate 638104 est e 4513300 nord non vi era mai stata alcuna discarica/abbandono di rifiuti), ma, semplicemente, che vi era stato un errore nell'individuare l'Autorità locale interessata: in altri termini, dalla suddetta lettera risultava che il Corpo forestale dello Stato aveva rilevato nel sito in questione (vale a dire, nel sito identificato alle coordinate 638104 est e 4513300 nord) la presenza di rifiuti e, per errore, aveva trasmesso tale informazione al Comune di Matera (Basilicata) anziché al Comune di Altamura (Puglia) in cui effettivamente ricade il suddetto sito¹¹.

Tuttavia, una volta provveduto alla corretta individuazione geografica del sito, si trattava di stabilire se, sulla base degli elementi forniti dalle Autorità italiane, si potesse concludere che la discarica a suo tempo rilevata dal Corpo forestale dello Stato fosse stata sottoposta a interventi che avevano assicurato il necessario livello di decontaminazione definitiva del sito. I servizi della Commissione concludevano che, poiché i documenti italiani non chiarivano se la discarica rilevata dal Corpo forestale dello Stato nel 2008 nel sito identificato alle coordinate 638104 est e 4513300 nord fosse stata sottoposta a interventi che avevano assicurato il necessario livello di decontaminazione definitiva del sito, le Autorità italiane non avevano fornito prova del pieno soddisfacimento del requisito iii).

I documenti giustificativi inviati tramite nota della Rappresentanza permanente d'Italia del 30/11/2016 (determinazione del Comune di Altamura n. 9636 del 23 novembre 2016 e relativi allegati) dimostrano che tale sito è stato oggetto di un'indagine preliminare di caratterizzazione, cui è seguita la completa rimozione dei rifiuti e la verifica dell'esistenza di contaminazione del sito. Poiché tutti i campioni analizzati risultano essere al di sotto dei limiti previsti dalla normativa italiana, risulta provato il soddisfacimento del requisito iii).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

36. Per quanto riguarda la discarica di Venezia-Vallone Moranzani (Veneto), i documenti giustificativi (decreto della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 5 del 16/11/2016) certificano che per l'area denominata "Moranzani B", utilizzata come discarica per rifiuti speciali, è stato adottato un progetto di messa in sicurezza permanente che rappresenta lo stralcio di un progetto più ampio denominato "Vallone Moranzani", "per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera". La ditta incaricata dell'esecuzione dei diagrammi plastici nell'area "Moranzani B" ha completato i lavori nel giugno 2016, trasmettendo un "Certificato parziale di regolare esecuzione dei diaframmi plastici" che attesta che l'area è completamente circondata dal diaframma perimetrale. Tuttavia, il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16 novembre 2016 attesta che l'intervento di messa in sicurezza permanente non può essere completato con l'esecuzione di un capping a causa della presenza di linee elettriche nella

¹⁰ Lettera inviata dal Corpo forestale dello Stato al Comune di Matera il 5/12/2012, allegata alla successiva nota del Ministero dell'Ambiente 24056/GAB del 3/12/2015.

¹¹ Il Comune di Matera e il Comune di Altamura, pur appartenendo a Regioni differenti, sono confinanti.

discarica, di cui si prevede la rimozione senza però individuare una tempistica definita in proposito.

Nell'area sono tuttora in corso attività di messa in sicurezza di emergenza con emungimento delle acque di falda contaminate che vengono avviate a smaltimento, in attesa dell'attivazione di una barriera idraulica interna al diaframma.

La certificazione presentata appare parziale in quanto il capping è un elemento essenziale per l'isolamento definito della fonte inquinante, cioè della messa in sicurezza permanente del sito. Inoltre, nella documentazione inviata dalle Autorità italiane viene menzionato il fatto che mancano dati aggiornati sul completamento dei pozzi di emungimento che costituiscono la barriera idraulica interna al diaframma. Alla luce di quanto precede, l'intervento di messa in sicurezza è incompleto, poiché mancano dati aggiornati sulla realizzazione della barriera idraulica e il piano di monitoraggio non risulta essere stato attivato.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che, poiché gli interventi di messa in sicurezza permanente non sono stati completati, le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

37. Per quanto riguarda la <u>discarica di Serravalle Scrivia-La Luminosa (Piemonte)</u> occorre rilevare anzitutto che tale discarica (ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale Ecolibarna) è una delle 14 discariche contenenti **rifiuti pericolosi.**

Con riferimento a tale discarica, la documentazione d'appoggio dimostrava che le Autorità italiane avevano eseguito una "messa in sicurezza permanente" ai sensi del D. Lgs. 152/2006, completata nel 2010.

Tuttavia, i servizi della Commissione rilevavano che dalle informazioni trasmesse dalle Autorità italiane alla Commissione in data $19/2/2013^{12}$ risultava che i lavori di decontaminazione della discarica Serravalle Scrivia-La Luminosa erano stati suddivisi in due lotti e che, mentre i lavori del primo lotto (caratterizzato da rifiuti e terreno contaminato) erano stati ultimati nel 2010, nel dicembre 2012 i lavori del secondo lotto (caratterizzato da terreno contaminato, ma non da rifiuti) dovevano ancora essere avviati¹³.

¹²Il 19/2/2013 le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione, nell'ambito della presente procedura d'infrazione 2003/2077, una tabella Excel (intitolata "2013_02_19 allegato alla nota 12535 aggiornato a dicembre") contenente informazioni aggiornate al dicembre 2012 sullo stato di avanzamento dei lavori necessari per mettere in regola le discariche oggetto del caso. Tale comunicazione delle Autorità italiane è stata registrata dai servizi della Commissione con rif. Ares (2013)2282248) e versata agli atti della procedura di infrazione 2003/2077.

¹³Nella tabella Excel (intitolata "2013_02_19 allegato alla nota 12535 aggiornato a dicembre") che le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione il 19/2/2013 (Ares (2013)2282248), con riferimento alla discarica Serravalle Scrivia-La Luminosa si leggeva quanto segue:

[&]quot;Per quanto attiene, più specificatamente, le aree interessate dalla discarica (zona A, B dell'allegato 4), queste sono state oggetto dei lavori del c.d. "lotto 1", consistenti nella realizzazione di un diaframma plastico impermeabile della lunghezza di 250 metri, posto a monte idrogeologico del sito, finalizzato ad intercettare le acque di falda sotterranee in entrata nell'area, limitando quindi il contatto delle stesse con i rifiuti ed i suoli inquinati esistenti al suo interno. Tale intervento è stato concluso nell'aprile 2010.

Il 28 novembre 2012, nel corso di una conferenza di servizi svoltasi presso la Sede della Profettura di Alessandria, è stato approvato il progetto definito dei lavori del c.d. "lotto 2", consistenti nella prosecuzione, per circa 430 metri, del diaframma plastico già realizzato allo scopo di procedere alla completa cinturazione delle

Di conseguenza, la Commissione concludeva che le Autorità italiane non avevano dimostrato il soddisfacimento del requisito iii), in quanto non avevano fornito evidenze del completamento di tutti i lavori pianificati e del raggiungimento del necessario livello di decontaminazione del sito. Inoltre, poiché si trattava di una delle 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi, i servizi della Commissione rilevavano altresì il mancato soddisfacimento del requisito ii) (catalogare e identificare i rifiuti pericolosi contenuti nella discarica).

Dalla documentazione d'appoggio inviata il 2 giugno 2016 (Nota della Regione Piemonte del 16 maggio 2016 e Nota tecnica del Politecnico di Torino) risultava che i lavori del lotto n. 2, consistenti nella prosecuzione nel diaframma plastico impermeabile, allo scopo di procedere alla completa cinturazione dell'area e conseguentemente minimizzare il trasporto delle sostanze contaminanti a valle della zona dello stabilimento, erano tuttora in fase di progettazione esecutiva. Quindi, i lavori afferenti al secondo lotto parevano non essere ancora iniziati.

Pertanto, la Commissione ribadiva la sua valutazione secondo cui le Autorità italiane non avevano dimostrato il pieno soddisfacimento dei requisiti ii) e iii), e che, pertanto, la discarica in esame continuava ad essere inclusa tra i siti da bonificare.

La documentazione integrativa inviata, rispettivamente il 2 dicembre 2016 (Nota della Regione Piemonte) e il 6 dicembre 2016 (Nota della Regione Piemonte), ha fornito elementi di chiarimento riguardanti la denominazione delle diverse porzioni, le relazioni esistenti tra la discarica di sud-est e il terreno contaminato e la classificazione dei rifiuti. Da tale documentazione risulta che l'area convenzionalmente denominata discarica "La Luminosa" consta di due settori:

- la discarica di sud-est oggetto di interventi di bonifica fin dagli anni 90, che hanno consistito nel collocare il materiale sopra un sistema di impermeabilizzazione e nel ricoprirlo con un sistema di impermeabilizzazione;
- un settore di terreno contaminato posto a nord dell'area precedente.

Per la discarica di sud-est sono stati realizzati gli interventi di messa in sicurezza precedentemente menzionati, consistenti nella messa in sicurezza del volume dei rifiuti e nell'isolamento definitivo delle fonti inquinanti tramite il diaframma plastico.

Quanto all'intervento sul cosiddetto lotto 2 esso sarebbe finalizzato alla bonifica di una zona più estesa dello stabilimento e porrebbe le basi anche per la riqualificazione ambientale dell'area.

La documentazione inviata indica che le cause della contaminazione dell'area di terreno contaminato e della discarica di sud-est sono rispettivamente l'attività industriale e l'attività di gestione dei rifiuti, non necessariamente collegata alla presenza di una discarica. Inoltre, la direzione di scorrimento della falda acquifera porta ad escludere qualsiasi comunicazione idraulica tra le due aree, con conseguente flusso di contaminanti. Alla luce di quanto precede occorre concludere che la messa in sicurezza permanente della discarica di sud est è stata attuata e che, poiché la contaminazione del terreno posto a nord della discarica non è dovuta alla presenza di quest'ultima ed è esclusa qualsiasi

aree e conseguentemente minimizzare il trasporto delle sostanze contaminanti a valle della zona dello stabilimento. Attualmente sono ricoperte da una membrana HDPE che garantisce l'allontanamento delle acque meteoriche, evitandone l'infiltrazione nei terreni contaminati. Al fine di ottenere la messa in sicurezza definitiva di tale parte dell'area il presidio sopra descritto dovrà essere costituito da un capping definitivo realizzato in conformità ai disposti del d.lgs. n. 36/2003".

interazione idraulica tra le due aree, tale discarica non costituisce un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Inoltre, poiché la Nota della Regione Piemonte recante la data del 6 dicembre 2016 contiene altresì i risultati dell'analisi di caratterizzazione dei rifiuti prelevati all'interno della discarica di sud-est, appare soddisfatto anche il requisito ii), relativo alla catalogazione dei rifiuti pericolosi.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

38. Per quanto riguarda la discarica di Acquino-Aeroporto Pilozze (Lazio), dalla documentazione di appoggio (Determinazione del responsabile dei servizio tecnico n. 185 del 1/12/2016 e nota del Comune di Aquino n. 2118 del 3 marzo 2017) si evince che i risultati delle indagini eseguite in attuazione del piano di caratterizzazione su campioni di suolo e di acqua hanno dimostrato che non vi sono superamenti dei limiti fissati dalla normativa italiana per considerare un sito contaminato.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti riguardante la presenza di rifiuti nel sito, le Autorità italiane hanno dichiarato che i rifiuti sono stati rimossi dal sito e conferiti in una discarica per rifiuti non pericolosi. I rifiuti rimasti nell'area sono stati coperti da una membrana sintetica a sua volta coperta da uno strato di terreno argilloso. Inoltre, l'area è stata recintata¹⁴.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

39. Per quanto riguarda la discarica dell'Isola del Giglio-Loc. Le Porte (Toscana), dalla documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Isola del Giglio n. 222 del 30/11/2016) risulta che il progetto di messa in sicurezza di emergenza è stato approvato solo il 30 novembre 2016. Al momento dell'invio della documentazione, gli interventi appaiono dunque essere in fase di progettazione e non di esecuzione. Inoltre, la relazione ARPAT allegata alla determinazione sopramenzionata riferisce degli esisti di un sopralluogo e delle attività analitiche svoltesi sul sito. Tale relazione menziona "una situazione di evidente abbandono dovuto anche alla presenza di recenti lavori di sminamento che hanno comportato una movimentazione dei rifiuti dalle vasche e conseguente esposizione degli stessi". Inoltre non sono stati riscontrati sistemi di gestione del percolato stoccato in una vasca chiusa che, se troppo piena, potrebbe riversare il suo contenuto in un fosso adiacente alla discarica. Infine, i campioni analizzati della matrice acqua e del percolato, mostrano per le acque sotterranee in almeno un caso significativi superamenti dei limiti previsti dalla normativa italiana per manganese e ferro e, in un altro, altrettanto significativi superamenti per il manganese. In questo quadro, non è possibile ritenere che la discarica dell'Isola del Giglio sia stata messa in sicurezza. Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

¹⁴ Nota del Comune di Acquino del 3 marzo 2017, prot. 2118.

40. Per quanto riguarda la discarica di Sernaglia della Battaglia-Masarole (Veneto), la documentazione d'appoggio (Delibera della Giunta Comunale del Comune di Sernaglia della Battaglia n. 158 del 30/11/2016 e relativi allegati) certifica che l'area, in passato utilizzata come cava per l'estrazione di ghiaia, è stata oggetto di interventi di ricomposizione ambientale, con riempimento di materiale conforme. Da tale documentazione si evince che sul sito non è più presente alcun rifiuto e che non è stata rilevata alcuna contaminazione attuale o potenziale. Di conseguenza, non vi sono i presupposti per un procedimento di bonifica/messa in sicurezza.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane hanno fornito prova del soddisfagimento del requisito iii) a che questo discorrice è etate regolarizzato.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii) e che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

41. Per quanto riguarda la discarica di Campoli Appennino-Rave di Sacco (Lazio), la documentazione d'appoggio (Determinazione n. 229 del 1/12/2016 e Relazione Rave di Sacco inviata tramite email il 17/3/2017) attesta che i rifiuti sono stati rimossi dal sito e che sono stati attuati interventi di messa in sicurezza di emergenza. Sulla base dei risultati delle indagini di caratterizzazione condotte sulle matrici ambientali e della descrizione degli interventi realizzati sul sito risulta che la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane hanno fornito la prova del soddisfacimento del requisito iii) e che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

42. Per quanto riguarda la <u>discarica di Campoli Appennino-Lucerno Ramona (Lazio)</u>, la documentazione d'appoggio (Determinazione n. 228 del 1/12/2016 e Relazione Valle Ramona inviata tramite mail il 17/3/2017) attesta che i rifiuti sono stati rimossi dal sito e che sono stati attuati interventi di messa in sicurezza di emergenza. La natura di tali interventi non viene precisata. I risultati delle indagini di caratterizzazione risultano essere conformi ai limiti fissati dalla normativa italiana.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000

per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi¹⁵) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe(2015)D/7992 inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015 la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 – EUR 3 000 000 =) EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe(2016)D/1687 inviata alle Autorità italiane il 9/2/2015 la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 39 800 000 – EUR 800 000 – EUR 5 600 000 =) EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662 inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016 la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 33 400 000 – EUR2 400 000 – EUR 3 200 000 =) EUR 27 800 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 30/11/2016, 2/12/2016, 9/12/2016, 16/3/2017, 23/3/2017 e 24/3/2017, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 42 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (133 – 42 =) 91 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 91 discariche.

¹⁵ Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli); 6) La Spezia-Pitelli IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

Per quanto riguarda le 42 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 31 discariche:

1) San Biagio-Fraine (Abruzzo); 2) Vischiara Castiglion Messer Marino (Abruzzo); 3) Riaci-Ricadi (Calabria); 4) Cupone-Gioi (Campania); 5) Diestro-Stio (Campania); 6) San Giovanni-Caggiano (Campania); 7) Cariti-Baronissi (Campania); 8) Canali-San Pietro al Tanagro (Campania); 9) Sarno-Cappella di Siano (Campania); 10) San Mauro-Sferracavallo (Campania); 11) Centola-Canneto (Campania); 12) Airola-Monticello (Campania); 13) Baselice-Serra (Campania); 14) Bellosguardo-Macchie Cucco (Campania); 15) Sacco-Schiavi (Campania); 16) Foiano di Val Fortore-Pisciariello (Campania); 17) Monteverde-Aia Forcella (Campania); 18) Magliano Vetere-Lavanghe (Campania); 19) Sant'Agata de'Goti-Palmentata (Campania); 20) Giffoni Valle Piana-Sardone-La Marca (Campania); 21) Pietralcina-San Giuseppe (Campania); 22) Melizzano-Scarrupi (Campania); 23) Sassinoro-Valle (Campania); 24) Scorrano-Masseria Calò-Puglia; 25) Supersano-Masseria Macrì (Puglia); 26) Altamura-Sgarrone (Puglia); 27) Serravalle Scrivia-La Luminosa (Piemonte) (contiene rifiuti pericolosi); 28) Sernaglia della Battaglia-Masarole (Veneto); 29) Acquino-Aeroporto Pilozze (Lazio); 30) Campoli Appennino-Rave di Sacco (Lazio); 31) Campoli Appennino-Lucerno Ramona (Lazio).

Pertanto, <u>dall'importo di EUR 27 800 000</u> (la penalità pagata per il terzo semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il quarto semestre successivo alla sentenza) <u>occorre detrarre un importo di (EUR 400 000 x l discarica contenente rifiuti pericolosi =) EUR 400 000 nonché un importo di (EUR 200 000 x le 30 discariche non contenenti rifiuti pericolosi =) EUR 6 000 000.</u>

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che <u>il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla pronuncia della sentenza</u> del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giungo 2016 al 2 dicembre 2016) ammonta a (EUR 27 800 000 – EUR 400 000 – EUR 7 200 000 =) EUR 21 400 000.

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del quarto semestre successivo alla sentenza (3/6/2016-2/12/2016)

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Caste di Sangro	Pera Papera-Le Pretare	
2.	Bellante	S. Arcangelo Bellante	
3,	Ortona dei Marsi	Vallone S. Giorgio	
1.	Colledimacine	Mozzone	
Ŏ.	Pizzoli	Caprarecci	
6.	Montebello sul Sangro	Colle Marzucco / Quercia della Sera	
7.	Balsorano	Ricoppi	
8.	Casalbordino	S. Gregorio	
9.	Celenza sul Trigno	Difesa	
10.	Cepagatti	Contrada Aŭrora	
11.	Lama dei Peligni	Cieco	
12.	Palena	Carrera	
13.	Penne	Colle Freddo	
14.	S. Valentino in Abruzzo Citeriore	Il Fossato	
15.	Taranta Peligna	Colle M	
16.	Torrebruna	Civitella	
17.	Vasto	Vallone Maltempo	
18.	Vasto	Lota	

Discarica (comune)	Discarica (località)	
Acquaro	Carrà	
Amantea	Grassullo	
	Acquaro	Acquaro Carrà

3.	Belmonte Calabro	S. Caterina	
4.	Belmonte Calabro	Manche	
5.	Colosimi	Colle Fratantonio	
6.	Longobardi	Tremoli Tosto	
7.	Mormanno	Ombrele	
8.	Pietrapaola	Camigliano	
9.	Sangineto	Timpa di Civita	
10.	Tortora	Sicilione	
11.	Verbicaro	Acqua dei Bagni	
12.	Badolato	S. Marini	
13.	Davoli	Vasi	
14.	Magisano	Finoieri	***************************************
15.	Martirano	Ponte del Soldato	
16.	Reggio Calabria	Calderiti	
17.	Petronà	Pantano Grande	
18.	Sellia	Aria	
19.	Taverna	Terrazzo	
20.	Gerocarne	Lapparni	
21.	Joppolo	Colantoni	
22.	Pizzo	Marinella	
23.	Sana Calogero	Papaleo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	1 delle discariche campane, mai identificata dalle Autorità italiane, contiene rifiuti pericolosi
1.	Andretta	Frascineto	
2.	Apice	Calvano	

4.5.6.	Casalduni Casamicciola Terme Castelpagano	Capitorto Cava Baino Campo delle Corte	
6.	Castelpagano		
		Campo delle Corte	
_		Campo dene corte	
7.	Castelvetere in Val Fortore	Lama Grande	
8.	Cusano Mutri	Battitella	
9.	Durazzano	Fosso delle Nevi	
10.	Gioia Sannitica	Petrito – Colle Ducito	
11.	Morcone	Sassinora	
12.	Montefalcone di Val Fortore	Toppo Pagliano	
13.	Pagani	Torretta	
14.	Pesco Sannita	Lame	
15.	Puglianello	Marrucaro	
16.	Rotondi	Cavone Santo Stefano	
17.	S. Lupo	Defenzola	
18.	S. Croce del Sannio	Contrada chiusa Barricelli	
19.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocecchia	
20.	S. Arsenio	Difese	
21.	Solopaca	C. da Bolla	
22.	Teggiano	Corticato	
23.	Tocco Caudio	Paudone	
24.	Villamaina	Formulano	
25.	Calvi	Matiano	

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Oriolo Romano	Ara S. Baccano	
2.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti
			pericolosi

Filettino	Cerreta	
Monte S. Giovanni Campano	Monte Castellone	
Patrica	Valesani	
Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
Trevi nel Lazio	Carpineto	
Villa Latina	Camponi	
	Monte S. Giovanni Campano Patrica Trevi nel Lazio Trevi nel Lazio	Monte S. Giovanni Campano Monte Castellone Patrica Valesani Trevi nel Lazio Casette Caponi Trevi nel Lazio Carpineto

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Satriano	Mezzana La Terra	
2.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
3.	Binetto	Pezze di Campo	
4.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	
5.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
6.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	S. Filippo del Mela	Contrada S. Agata	
2.	Cammarata	Contrada S. Martino	
3.	Racalmuto	Oliva Troiana	
4.	Siculiana	Contrada Scalilli	
5.	Leonforte	Contrada Tumminella	
6.	Augusta	Campo sportivo	
7.	Paternò	Contrada Petulenti	
8.	Monreale	Contrada Zabbia	

9.	Mistretta	Contrada Muricello	
10.	Cerda	Contrada Caccione	
11.	Priolo Gargallo	Penisola Magnisi	contiene rifiuti pericolosi

Toscana	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Isola del Giglio	Le Porte	

Umbria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Gualdo Tadino	Vigna Vecchia	contiene rifiuti pericolosi

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Area Sordon	
5.	Venezia	Malcontenta	
6.	Venezia	Area Miatello	
7.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 102 discariche ancora non conformi